Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 dicembre 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1949

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 9 settembre 1947
registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947
registro Presidenza n. 12, foglio n. 166.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

CITTA' DI PARMA. — Fiere delle secolari tradizioni della vittoria sulle orde di Federico Imperatore, le novelle schiere partigiane rinnovavano l'epopea vincendo per la seconda volta i barbari nepoti, oppressori delle libere contrade d'Italia. L'impari lotta, sostenuta con la stessa fede dei padri e col sangue dei figli migliori, cominciava per merito dei primi volontari della libertà all'alba del 9 settembre 1943 e si concludeva il 25 aprile 1945 con la sollevazione del popolo tutto che, affiancando i settemila e cinquecento fratelli partigiani combattenti, costrinse alla resa e vide la fuga del nemico. L'ombra del glorioso gonfalone ornato dell'aurea gemma del valore riconosciuto dalla Patria grata, aleggia e custodisce la sacra memoria dei seicentonovantaquattro caduti con le armi in pugno per la redenzione dell'Italia, dei quattrocento sepolti sotto le macerie della città straziata dai bombardamenti aerei, che, unitamente ai cinquecentotredici feriti, mutilati e invalidi, ai ventuno dispersi, ed ai centonovanta deportati nelle gelide e mortifere lande dei paesi stranieri, costituirono la parte eletta del popolo che seppe difendere e riconquistare le patrie libertà. — (9 settembre 1943-25 aprile 1945).

GASPAROTTO Leopoldo di Luigi, nato a Milano nel 1902, partigiano combattente (*alla memoria*). — Avversario d'antica data del regime fascista, già prima dell'armistizio dell'8 settembre 1943 organizzava il movimento partigiano nella Lombardia. Nominato successivamente comandante militare delle formazioni lombarde « Giustizia e Libertà » dava impulso all'iniziativa, esempio a tutti per freddo e sereno coraggio dimostrato nei momenti più difficili della lotta. Caduto in agguato tesogli per vile delazione, sopportava il carcere di San Vittore subendo con superbo stoicismo le più atroci sevizie che non valsero a strappargli alcuna rivelazione. Trasportato nel campo di concentramento di Fassoli per essere deportato in Germania, proseguiva imperterrito a lottare per la causa e tentava organizzare la fuga e l'attacco ad una tradotta tedesca per salvare i deportati avviati al freddo esilio e alla lenta morte. Sospettato per la sua nobile attività veniva vilmente trucidato dalla ferocia nazista. — (Lombardia, settembre 1943-Fassoli 21 giugno 1944).

(5165)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1948.

Scioglimento del Consiglio comunale di Copertino (Lecce) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'Amministrazione comunale di Copertino sorta dalle elezioni amministrative del 10 novembre 1946, con una compagine di 30 membri, deluse ben presto, per il suo illegale funzionamento, improntato a criteri di ostinata faziosità l'aspettativa di gran parte della popolazione.

L'attività dell'Amministrazione ebbe inizio con il licenziamento dei dipendenti comunali contrari alle idee politiche della maggioranza consiliare e con la assunzione in servizio di altre persone, in numero anche superiore, tutte ad esse aderenti e parenti, per la maggior parte, degli esponenti della medesima.

Altre gravi irregolarità emersero da indagini svolte dall'Arma dei carabinieri nel luglio 1947 in merito al pagamento del premio della Repubblica che era divenuto, in Copertino, un utile strumento di propaganda politica. L'illegale composizione della Commissione comunale, dalla quale furono esclusi i rappresentanti dei datori di lavoro, permise che in quel Comune fossero erogati su circa 14.000 abitanti ben 9251 premi della Repubblica, la maggior parte dei quali a persone che non ne avevano diritto.

In tale occasione vennero denunciati per truffa ai danni dello Stato il consigliere comunale Presta Gregorio ed il vice sindaco Gatto Luigi, che aveva incluso negli elenchi dei beneficiari i suoi congiunti, compreso il padre, deceduto dopo pochi giorni e per il quale tentò ugualmente, in seguito, di ottenere dall'Ufficio postale il pagamento del premio stesso.

Il vice sindaco Gatto, farmacista, pur essendovi nel Comune altre tre farmacie, avocò a sè la somministrazione dei medicinali ai poveri.

Nell'agosto successivo l'Arma dei carabinieri segnalò alla Prefettura che, in occasione del pagamento dei sussidi di disoccupazione alle tabacchine, venivano riscosse le quote per l'iscrizione alla Camera del lavoro con sistemi che non fecero ritenere spontanee tali adesioni.

In conseguenza di tutto ciò ed in seguito anche agli incidenti che si verificarono nella seduta consigliare del 22 aprile 1947, dai quali emerse l'intolleranza del Consiglio per la critica esercitata dalla minoranza, la Prefettura non tralasciò di rivolgere, sin dall'11 settembre 1947, formale diffida al sindaco, con esplicita riserva di provvedimenti di rigore, ed al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, perchè conformassero la loro azione al rispetto delle leggi ed a criteri di obbiettività.

Malgrado questo primo richiamo del Prefetto, da una ispezione eseguita nell'ottobre successivo, risultò che il sindaco aveva disposto, dopo averne reso edotto anche il Consiglio comunale, l'applicazione di sopraprezzi su alcuni generi alimentari ed aveva creato con tali proventi un fondo denominato « Solidarietà cittadina » sul quale erano state versate in totale L. 609.872. I relativi versamenti, come pure quelli concernenti un'altra somma di L. 256.000, corrispondente al totale dei contributi pagati da alcuni cittadini per un preteso servizio di repressione del pascolo abusivo, venivano effettuati su due libretti di c. c. intestati al sindaco, il quale, alla data dell'ispezione, aveva già disposto ed eseguito spese di varia natura sul primo fondo per l'ammontare di L. 235.855 e sul secondo per l'ammontare di L. 238.000.

Si rese pertanto necessario, in data 10 ottobre 1947, rivolgere ancora una formale contestazione al sindaco, a seguito della quale fu sospesa la riscossione dei suddetti diritti e furono regolarizzate, salvo le responsabilità penali ed amministrative del sindaco, le relative indebite gestioni.

Tuttavia, anche questo richiamo non valse a ricondurre alla normalità il funzionamento dell'Amministrazione. Nel corso di una ispezione eseguita dalla Sepral vennero riscontrate le seguenti altre irregolarità, tra le quali assume particolare rilievo l'applicazione di maggiorazioni sui prezzi di listino di alcuni generi alimentari, in quanto denota la persistenza nel commettere illegalità della stessa natura di quelle che avevano originato la precedente espressa contestazione del 10 ottobre 1947:

1) il servizio di ritiro dei generi razionati dalle ditte grossiste per la distribuzione agli esercenti era stato affidato alla cooperativa « La proletaria », emanazione del partito di maggioranza, e, per essa, all'assessore Calì Alfredo il quale apportava una maggiorazione sui prezzi fissati dai listini ufficiali della Sepral di L. 128 a quintale per la farina destinata alla panificazione, di L. 159 a quintale per la pasta, di L. 300 a quintale per il riso e di L. 514 a quintale per lo zucchero.

I rilevanti utili che ne derivavano erano senza dubbio superiori a quelli necessari per le spese di gestione;

2) il Calì operava anche una trattenuta di kg. 0,500 per ogni quintale di farina e di kg. 0,300 per ogni quintale di pasta consegnata agli esercenti ed i quantitativi di generi così ricavati venivano distribuiti, mediante buoni, ad elementi graditi ed a parenti degli amministratori in carica.

Tra le persone che hanno emesso i predetti buoni sono compresi anche il consigliere comunale Sederino Antonio, l'assessore Calcagnile Angelo ed il vice sindaco Gatto Luigi;

3) vennero riscontrati in eccedenza nel magazzino comunale quintali 2,33 di farina, oltre n. 180 buoni distribuiti per un totale di kg. 377 ed una inspiegabile giacenza di quintali 3,72 di farina bianca estera nel magazzino del Calì;

4) l'assessore Calcagnile ed il consigliere Novembre Antonio avevano indebitamente usufruito di carte annonarie ed a loro carico è stata disposta regolare denunzia all'autorità giudiziaria.

Alle molteplici deficienze, agli abusi ed alle illegalità sopra esposte altre se ne aggiungono a dimostrare che il funzionamento di quei servizi comunali è seriamente compromesso e che la faziosità degli amministratori, buona parte dei quali è incorsa in responsabilità penali ed amministrative, viene a tradursi praticamente in un danno per gli interessi della maggioranza della popolazione, che appartiene attualmente a correnti politiche loro contrarie.

Nel corso di accertamenti compiuti dal capo ufficio provinciale al servizio assistenza U.N.R.R.A., ora A.I., furono riscontrate discordanze tra le giacenze di magazzino ed i registri di carico e scarico, indebitamente tenuti in Municipio, ed un completo disservizio nella gestione dell'assistenza, che veniva praticata secondo le direttive e le decisioni del consigliere della maggioranza Martina Angelo, senza il prescritto controllo del Comitato comunale A.I.

In seguito ad espressa formale contestazione del competente Ufficio provinciale venne sciolto detto Comitato, nominata una nuova Commissione ed un nuovo segretario ed allontanato il Martina, il quale fu anche denunziato all'autorità giudiziaria per illecita alienazione di quintali 3,10 di legumi in polvere.

Altra e non lieve irregolarità, lesiva degli interessi comunali è la concessione gratuita di alcuni locali del palazzo municipale ad organizzazioni dei partiti di sinistra, i cui appartenenti, oltretutto, avendo la sede proprio nell'atrio comunale, vigilano e regolano con sistemi faziosi ed intimidatori l'accesso del pubblico nei soprastanti uffici, provocando continue rimostranze della popolazione che, conscia della illegale e settaria attività dell'Amministrazione, dopo averla clamorosamente sconfessata nelle elezioni del 18 aprile 1948, reclama insistentemente le dimissioni e lo scioglimento del Consiglio comunale ricorrendo anche a pubbliche dimostrazioni.

Nella sera del 3 e dell'11 maggio 1948 queste manifestazioni assunsero, poi, un carattere di particolare preoccupante violenza e si conclusero con l'invasione dell'atrio comunale ed il danneggiamento degli uffici della Camera del lavoro.

Considerato tutto il complesso di fatti sopradescritti, si ritiene necessario far luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale allo scopo di dare al Comune un'altra Amministrazione che possa funzionare col rispetto della legge e dei principî di obiettività e di imparzialità.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 ottobre 1948, e, pertanto, in conformità del parere dell'autorevole Consesso è stato predisposto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S.V.I. e che contempla anche la nomina di un commissario straordinario nella persona del 1° ragioniere di prefettura, Raffaele Massarelli.

Roma, addì 27 novembre 1948

Il Ministro: Scelba

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 ottobre 1948;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Copertino (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il primo ragioniere di prefettura, signor Raffaele Massarelli, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1948

EINAUDI

Scelba

(5536)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1948.

Composizione del Comitato incaricato della resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA MARINA MERCANTILE E PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, riguardante la costituzione presso ciascun Ministero e presso ogni azienda autonoma con bilancio autonomo di un Comitato per esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi, ed altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Viste le designazioni fatte dal Presidente della Corte dei conti, dal Ministro per la marina mercantile e dal Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Comitato di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, presso il Ministero della marina mercantile, è composto come segue:

1) Antonucci dott. Alceste, consigliere della Corte dei conti, presidente;

2) Azzario dott. Adolfo, consigliere, membro, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

3) Mugnai dott. Alfredo, direttore capo di Ragioneria, membro, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1948

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Gasperi

Il Ministro per la marina mercantile
Saragat

Il Ministro per il tesoro
Pella

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1948
Registro Presidenza n. 20, foglio n. 135. — Ferrari

(5522)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 1948.

Composizione del Comitato incaricato della resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero dei trasporti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER I TRASPORTI E PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, riguardante la costituzione presso ciascun Ministero e presso ogni azienda autonoma con bilancio autonomo di un Comitato per esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi, ed altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Viste le designazioni fatte dal Presidente della Corte dei conti, dal Ministro per i trasporti e dal Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Comitato di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, presso il Ministero dei trasporti, è composto come segue:

1) Guacci dott. Tiberio, consigliere della Corte dei conti, presidente;

2) Costantini dott. Everardo, ispettore generale, membro, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

3) Prisco dott. Gustavo, direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti, membro, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1948

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Gasperi

Il Ministro per i trasporti
Corbellini

Il Ministro per il tesoro
Pella

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1948
Registro Presidenza n. 20, foglio n. 282. — Ferrari

(5523)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 1948.

Sostituzione di un membro del Consiglio della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 21, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Ritenuto che l'avv. Ernesto Page ha presentato le dimissioni da membro del Consiglio della Valle d'Aosta e pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Vittorino Bondaz è nominato membro del Consiglio della Valle d'Aosta, in sostituzione dell'avv. Ernesto Page.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1948

DE GASPERI

(5550)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1948.

Sostituzione di un componente la Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Palermo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 28 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1948, registro Ufficio riscontro poste n. 5, foglio n. 380, con cui venivano nominati i componenti delle Commissioni locali di vigilanza sulle radioaudizioni per il biennio 1948-1949;

Considerato che il presidente la Commissione di Palermo comm. Antonio Lauricella, direttore provinciale di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, è stato collocato a riposo;

Essendo necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario, onde assicurare il funzionamento della Commissione;

Decreta:

Con effetto dal 1° ottobre 1948 l'ing. Francesco Martorana, ispettore superiore tecnico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, direttore del Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Palermo, è nominato presidente della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni per detta città, sino al 31 dicembre 1949, in sostituzione del comm. Antonio Lauricella, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1948

Il Ministro: Jervolino

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1948
Registro Ufficio riscontro poste n. 28, foglio n. 61. — Manzella

(5474)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1948.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore:

1) Tariffa 6-*a*, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, e con la restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

2) Tariffa 6, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita.

Roma, addì 27 novembre 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(5441)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1948.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio de La Spezia, ente morale con sede in La Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio de La Spezia, approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 giugno 1939;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 22 maggio e 20 agosto 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio de La Spezia, ente morale con sede in La Spezia, allegato al presente decreto, composto di n. 55 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1948

Il Ministro: PELLA

(5467)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1948.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, ente morale con sede in Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, approvato con decreto del Capo del Governo in data 23 dicembre 1940;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 10 giugno e 23 settembre 1948 e dell'assemblea straordinaria dei soci della Cassa stessa in data 13 giugno 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, ente morale con sede in Ascoli Piceno, allegato al presente decreto, composto di n. 68 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1948

Il Ministro: PELLA

(5468)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1948.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, ente morale con sede in Vignola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vignola approvato con decreto del Capo del Governo in data 2 marzo 1939, successivamente modificato con altri decreti del Capo del Governo in data 8 marzo e 9 dicembre 1942 e con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro in data 5 maggio 1947;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 28 agosto 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, ente morale con sede in Vignola (Modena), allegato al presente decreto, composto di n. 49 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1948

Il Ministro: PELLA

(5469)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1948.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, ente morale con sede in Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, approvato con decreto del Capo del Governo in data 24 dicembre 1939;

Viste le deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data, rispettivamente, del 30 maggio e 22 luglio 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, ente morale con sede in Forlì, allegato al presente decreto, composto di n. 65 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1948

Il Ministro: PELLA

(5466)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1948.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, ente morale con sede in Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana di Treviso approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° febbraio 1939, successivamente modificato con altro decreto del Capo del Governo in data 9 dicembre 1941 e con decreti del Ministro per il tesoro in data 5 settembre 1946 e 3 gennaio 1947;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 29 settembre 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana di Treviso, ente morale con sede in Treviso, allegato al presente decreto, composto di n. 61 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1948

Il Ministro: PELLA

(5462)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Avviso di rettifica

Nell'elenco dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* in data 8 ottobre 1948, n. 235, il nominativo « Ditta Bruzzesi » riferibile alla specialità *Deidrobil 1941* deve intendersi rettificato in « Ditta Novello Guido di Torino ».

(5555)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Apertura di una Cancelleria consolare presso la Legazione del Portogallo in Roma

Il Governo della Repubblica del Portogallo ha disposto l'apertura, effettuata il 9 dicembre 1948, di una Cancelleria consolare presso la Legazione del Portogallo in Roma (corso del Rinascimento, 11), in sostituzione del Consolato onorario (via Cicerone, 66) che viene chiuso in pari data.

La Cancelleria consolare della Legazione del Portogallo è affidata al signor Eduardo Bacelar Machado, primo segretario della Legazione e cessa quindi dalle sue funzioni il reggente dell'ex Consolato onorario signor Augusto Agapito Nati.

(5564)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edile tra ex partigiani e reduci, con sede in Catania.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 novembre 1948, i poteri conferiti al dott. ragioniere Antonino Chisari, commissario della Società cooperativa edile fra ex partigiani e reduci, con sede in Catania, sono stati prorogati al 20 gennaio 1949.

(5562)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola, Produzione e lavoro, con sede in Licata.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 ottobre 1948, i poteri conferiti al dott. Vincenzo Bellavia, commissario della Società cooperativa agricola Produzione e lavoro, con sede in Licata, sono stati prorogati al 31 dicembre 1948.

(5563)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Salvatore Ardilio di Rosario, nato a Pachino (Siracusa) il 2 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Catania nel 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(5547)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Anagni (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 10 dicembre 1940 previa decisioni sulle opposizioni presentate, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154 e con la prescrizione indicata nelle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano di ricostruzione dell'abitato di Anagni (Frosinone), vistato in due planimetrie in iscala 1:1000 e due planimetrie in iscala 1:2000, con annesse norme edilizie, assegnando il termine di due anni per la esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(5559)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 dicembre 1948 - N. 222

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78,675
Id. 3,50 % 1902	71,20
Id. 3 % lordo	50,70
Id. 5 % 1935	97,05
Redimibile 3,50 % 1934	71,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,95
Id. 5 % 1936	93,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia in Catania.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la proposta dell'incaricato della gestione amministrativa della Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia in Catania, in data 23 luglio 1948;

Visto il parere espresso dalla Regione siciliana, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, in data 14 aprile 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella *G* annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia in Catania con la qualifica di direttore straordinario, e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 46, secondo comma, del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero, Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, la domanda, su carta da bollo da L. 32, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti appresso indicati, dei titoli e delle pubblicazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero, o che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare entro tale termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, salvo a presentare tutti i documenti prescritti, i titoli e le pubblicazioni, entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

La domanda deve contenere il cognome, nome e paternità del concorrente, il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno, e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore a un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è *di sana e robusta costituzione fisica*. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità —

produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, se il candidato abbia prestato servizio militare, e, in caso negativo, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, i candidati che rivestono la qualità di ufficiale, produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla predetta copia del foglio matricolare, o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare o di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata col regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili internati o deportati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato modulo 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presenteranno una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli dei mutilati o invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

7) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato, munita della sua firma, ed autenticata dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata, e con la prescritta marca da bollo da L. 32;

9) dichiarazione in carta semplice, con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

10) esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

11) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

12) titoli e pubblicazioni.

Le pubblicazioni possono essere inviate separatamente dalle domande e dai documenti e titoli, allegandovi l'elenco di esse, in duplice esemplare, e indicando, sui pacchi che le contengono, il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Devono essere presentate, possibilmente, ciascuna in sei esemplari.

Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa, o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la suddetta Stazione di sperimentazione agraria.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Il candidato che ricopri un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente articolo; deve presentare, invece, un certificato dell'autorità dalla quale dipende, in carta da bollo da L. 24, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente articolo, un certificato del comandante del Corpo dal quale dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato numero 6.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti oltre il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito di fare riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 45, terzo comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 29, *foglio n.* 293. — ZANCA

(5565)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.